

**CONSORZIO IRPINO PER LA PROMOZIONE DELLA  
CULTURA, DELLA RICERCA E DEGLI  
STUDI UNIVERSITARI  
AVELLINO**

**STATUTO**

**Approvato dai Consigli dei Comuni Consorziati ed allegato all'atto costitutivo per notar Concetta De Vitto in data 20/7/1992, repertorio n.1663, raccolta n.436 e modificato dall'Assemblea Generale del Consorzio con deliberazione n.11 in data 22.7.1996, esaminata senza osservazioni dal CO.RE.CO. - Sez. Prov. Avellino - nella seduta del 02.8.1996 prot.12437; con deliberazione n.29 in data 23.6.1997, esaminata senza osservazioni dal CO.RE.CO. - Sez. Prov. Avellino - nella seduta del 02.7.1997, prot. 8045; con deliberazione n.14 in data 28.10.1998, esaminata senza osservazioni dal CO.RE. CO. - Sez. Prov. Avellino - nella seduta del 06.11.1998, prot.3478; con deliberazione n. 4 del 16.3.2000, esaminata dal CO.RE.CO. di Napoli in data 22 MARZO 2000 protocollo n. 25**

*Avellino 12 aprile 2000*

*Il Presidente*

*Il segretario generale*

**Prof. Vincenzo Zappia    Dott. Carlo Tedeschi**

**TITOLO PRIMO**

**COSTITUZIONE E SCOPO DEL CONSORZIO**

**Art.1**

1. E' costituito tra i Comuni di Avellino, Atripalda, Capriglia Irpina, Grottolella, Lioni, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemarano, Mugnano del Cardinale e Torella dei Lombardi e la Provincia di Avellino il "CONSORZIO IRPINO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI - AVELLINO" con sigla acronima "C.I.R.P.U." con gli scopi di cui al successivo art.2.
2. Il Consorzio, già operante, costituito con atto per notar Concetta De Vitto in data 20.7.1992, repertorio n.1663, raccolta n.436, con durata fino al 30 ottobre 2000 salvo proroga e con la denominazione: "CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI" proseguirà per la continuità giuridica la propria attività fino alla nuova scadenza indicata all'art.3.
3. Possono successivamente aderire al Consorzio gli altri Comuni della Provincia.
4. Possono inoltre essere ammessi altri Enti Pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

5. La Regione Campania può aderire al Consorzio con propria legge che ne fissa la quota di partecipazione.

## **ART.2**

1. Il Consorzio ha i seguenti scopi:

- a) assume ogni iniziativa idonea e promuove lo sviluppo della cultura ed il progresso scientifico anche in collegamento con i distretti scolastici e l'Università in una prospettiva di educazione permanente;
- b) svolge gli interventi necessari nel quadro del programma di integrazione degli studi universitari in Campania proposto dalle Regioni ed accolto dal Governo, per la creazione, da parte dello Stato, in Avellino ed in Irpinia di strutture universitarie articolate in corsi di laurea, diplomi di I livello, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e corsi "master". Promuove inoltre similmente il mantenimento in essere, con gli interventi necessari, dei corsi di Diploma universitario di I livello in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse, già attivati in Avellino dal Consorzio.
- c) promuove, organizza e gestisce, nel campo della formazione professionale, programmi organici con particolare riguardo al settore delle professioni (economiche, agrarie ed a quello della Pubblica Amministrazione e della organizzazione aziendale);
- d) promuove il decentramento da parte di Atenei statali di corsi per studenti lavoratori, assicurando i mezzi per la loro attuazione;
- e) svolge iniziative intese ad ottenere l'istituzione di istituti statali, scuole dirette a fini speciali, di corsi di specializzazione post-laurea e di diplomi universitari anche al di là dei settori di cui alla lettera b);
- f) assume le iniziative necessarie ad assicurare la sede e le attrezzature per la istituenda struttura statale e per i servizi e le finalità indicate nelle precedenti lettere.

## **ART.3**

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 30 ottobre del 2025 e può essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'Assemblea Consortile almeno sei mesi prima della scadenza.

## **ART.4**

- 1. La sede del Consorzio è in Avellino.
- 2. Per l'espletamento delle sue funzioni il Consorzio può anche servirsi di sedi distaccate o "sportelli" organizzativi nell'ambito della Provincia.

## **ART.5**

1. Le entrate del Consorzio sono costituite dal contributo obbligatorio predeterminato, per tutta la durata del Consorzio, degli enti consortili in ragione della dimensione territoriale e del numero degli abitanti e cioè:

- a) dal contributo annuo del Comune di Avellino e della Provincia di Avellino fissato rispettivamente in lire cento milioni;
- b) dal contributo annuo dei comuni che vi aderiscono non inferiore a lire cinquemilioni se con popolazione inferiore a duemila abitanti, di almeno ottomilioni se con popolazione compresa fra duemila e tremila abitanti, di almeno

diecimilioni se con popolazione compresa fra tremila e cinquemila abitanti, di almeno dodici milioni se con popolazione compresa fra cinquemila e diecimila abitanti e di almeno ventimilioni se con popolazione superiore.

c) dal contributo di altri Comuni, Enti pubblici, Associazioni, Istituti di credito, Enti privati;

d) da eventuali lasciti e donazioni;

e) da contributi comunitari, statali e regionali previsti dalle leggi vigenti, nonché da ogni altro finanziamento ordinario e straordinario.

#### **ART.6**

1. All'atto dello scioglimento del Consorzio, il patrimonio sarà ripartito a norma di legge.

### **TITOLO SECONDO**

#### **AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO**

#### **ART.7**

1. Sono organi del Consorzio:

a)l'Assemblea;

b)il Consiglio di Amministrazione;

c)il Presidente;

d)Il Revisore dei Conti.

#### **ART.8**

1. L'Assemblea è costituita:

a) dai legali rappresentanti degli Enti Locali Consorziati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dall'art.5 dello Statuto, con l'eccezione delle eventuali quote di partecipazione superiori ai centomilioni, che verranno comunque in questo caso considerate limitatamente a questo valore, per tutelare le rappresentanze minoritarie.

Allorché i rappresentanti legali decadano dalla carica, decadranno anche da componenti dell'Assemblea.

Il delegato decade da componente dell'Assemblea allorché cessa dalla carica il delegante;

b) dal rappresentante della Regione Campania designato dall'organo individuato con la legge di adesione al Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione;

c) dai legali rappresentanti degli altri Enti pubblici o da loro delegati con responsabilità pari alla quota di partecipazione concordata con l'atto di ammissione, soggetto ad approvazione da parte dell'Assemblea con maggioranza dei due terzi delle quote sociali. Partecipano, con solo voto consultivo, i rappresentanti, nominati nei modi previsti dai propri ordinamenti, di Enti, Associazioni o istituzioni che aderiscono al Consorzio con il versamento

annuo di un contributo di almeno dieci milioni e salvo approvazione da parte dell'Assemblea con maggioranza dei due terzi delle quote sociali.

Partecipano, inoltre, con solo voto consultivo, i Soci Onorari, i rappresentanti, nominati nei modi previsti dai propri ordinamenti, di Enti, Associazioni, Istituti di Credito o Istituzioni che aderiscono al Consorzio con il versamento annuo di un contributo di almeno dieci milioni e salvo approvazione da parte dell'assemblea con maggioranza dei due terzi delle quote sociali.

#### ART.9

1. Per la convocazione, il funzionamento, i sistemi di votazione, le modalità di intervento ai lavori, le dichiarazioni di voto, le interrogazioni, le mozioni, la pubblicità o la segretezza delle sedute, la pubblicità degli atti approvati dall'Assemblea e quant'altro, si applicano le norme di cui infra.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante semplice lettera da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per i lavori.
3. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare l'Assemblea a mezzo di telegramma da inviarsi almeno un giorno prima della data fissata per i lavori.
4. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a riunire l'Assemblea Generale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono 1/5 delle quote consortili o il Presidente del Consorzio, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Quale che sia il mezzo di convocazione, deve essere sempre indicato chiaramente l'ordine del giorno dei lavori.
6. La prima convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente uscente che ne presiede i lavori fino alla elezione del nuovo Presidente che assume subito le funzioni.
7. Se per qualsiasi ragione il Presidente è impossibilitato a presiedere la seduta dell'Assemblea ne assume le veci il Vice Presidente.
8. Qualora il Presidente, per qualsiasi ragione, non eserciti più le proprie funzioni, l'Assemblea è immediatamente convocata dal Vice Presidente per l'elezione del nuovo Presidente.
9. La seduta dell'Assemblea è considerata valida se in prima convocazione è presente la metà delle quote consortili ed in seconda convocazione se è presente un terzo delle quote consortili.
10. I componenti dell'Assemblea che non intervengono senza giustificati motivi, pervenuti preventivamente in forma scritta, a tre sedute consecutive della medesima nel corso dell'anno solare, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza semplice dei votanti computati per quote consortili.
11. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti pubblici, Partiti, Enti privati, Sindacati, Associazioni culturali politiche e religiose, uomini di cultura, studenti e docenti.
12. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e si svolgono presso la sede dell'ente o in altro luogo.
13. Si svolgeranno, invece, in seduta segreta le discussioni riguardanti questioni di persone o quelle riguardanti affari che l'Assemblea, con sua deliberazione a maggioranza semplice delle quote consortili, riterrà opportuno discutere senza la presenza del pubblico.
14. L'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea degli argomenti da trattare è predisposto dal Presidente.

15. La discussione su tutti gli argomenti può essere invertita su richiesta del Presidente o di almeno tre componenti l'Assemblea e con voto a maggioranza semplice delle quote consortili.
16. Ciascun componente l'Assemblea può chiedere al Presidente di porre all'ordine del giorno argomenti da trattare relativi agli scopi del Consorzio.
17. Il Presidente ha il dovere di inserirli nella trattazione della successiva Assemblea utile.
18. Il Presidente relaziona su tutti gli argomenti in discussione oppure invita a parlare il Presidente o il Vice Presidente del Consorzio o altro consigliere o un componente dell'Assemblea. Terminata la relazione concede la parola a chiunque la chieda.
19. Ogni componente non può intervenire per più di due volte sul medesimo argomento, eccezion fatta del relatore che apre e chiude la discussione.
20. Il Presidente in ogni caso ha il diritto di prendere la parola per ultimo.
21. E' consentito chiedere la parola per una mozione d'ordine o per fatto personale.
22. Eventualmente il Presidente non intenda concedere la parola, l'Assemblea può deliberare a maggioranza delle quote consortili la concessione della parola.
23. La votazione avviene normalmente a scrutinio palese per alzata di mano.
24. A richiesta del Presidente o di tre componenti l'Assemblea, votata a maggioranza semplice delle quote consortili, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto a mezzo di apposite schede controfirmate dal Segretario che provvederà a distruggerle non appena effettuato lo scrutinio.
25. Le procedure di votazione una volta avviate dal Presidente non potranno essere interrotte.
26. Quale che sia la procedura di votazione, il Segretario provvede ad accertarne l'esito.
27. Ogni componente l'Assemblea può presentare emendamenti al testo in votazione, con votazione scritta o orale.
28. Se necessario, secondo l'oggetto dell'affare in esame, la discussione potrà essere prima generale e poi particolare sui singoli articoli.
29. Se un componente l'Assemblea domanda la chiusura della discussione, dopo che avranno avuto la parola tutti gli iscritti a parlare, il Presidente mette ai voti la proposta.
30. Se approvata detta proposta, da quel momento potranno chiedere la parola solo un componente l'Assemblea a favore e uno contro.
31. Qualora l'ordine del giorno non possa esaurirsi nel corso della seduta appositamente convocata, gli argomenti non trattati vengono riportati in discussione nella seduta immediatamente successiva nell'ordine del giorno già assegnato.
32. E' facoltà del Presidente di richiamare l'oratore, che palesemente devia dall'argomento in discussione o pone in essere atteggiamenti ostruzionistici con interventi prolissi, ad un comportamento più costruttivo, assegnandogli il tempo limite di ulteriori tre minuti per concludere.

33. Qualora l'oratore non rispetti tale tempo, è facoltà del Presidente revocare al medesimo il diritto alla parola.
34. E' facoltà del Presidente invitare un componente dell'Assemblea a lasciare la seduta qualora con il suo comportamento si renda responsabile di atti gravemente lesivi del prestigio dell'Assemblea e del pubblico decoro oppure volontariamente turbi il quieto svolgersi dei lavori assembleari.
35. In caso di pericolo, incidenti, disordini o ripetuti comportamenti scorretti da parte dei componenti dell'Assemblea o del pubblico, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta.
36. L'Assemblea, con voto a maggioranza delle quote consortili, istituisce commissioni consultive, composte da tre a cinque membri, per la trattazione di tutti gli affari riguardanti le spese ed il Bilancio dell'Ente, nonché per ogni altro specifico argomento che comporti necessariamente un approfondimento ed un attento esame.
37. Tra le Commissioni consultive che l'Assemblea può istituire vi è anche il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) chiamato a svolgere attività di consulenza, di indirizzo scientifico e di ricerca a supporto delle attività del Consorzio; nessun compenso avente carattere di indennità mensile è previsto in favore dei componenti il C.T.S..
38. Le commissioni possono richiedere al Revisore dei Conti, ai consiglieri, ai funzionari dell'Ente notizie, documenti, atti che possono essere utili per il migliore espletamento dei loro compiti.
39. Le Commissioni riferiscono dei risultati del proprio lavoro al Presidente, al Revisore dei Conti, ai consiglieri, all'Assemblea.
40. Ogni componente l'Assemblea ha facoltà di presentare interrogazioni o interpellanze su argomenti connessi al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.
41. Tali interrogazioni o interpellanze sono rivolte per iscritto al Presidente del Consorzio con la richiesta di risposta scritta o orale.
42. Il Presidente del Consorzio risponde nei successivi trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto.
43. L'interrogante o l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto della risposta ricevuta.
44. La risposta può essere discussa in sede di Assemblea previo inserimento nel relativo ordine del giorno.
45. Ogni componente l'Assemblea può rivolgere raccomandazioni su quesiti attinenti il perseguimento dei fini istituzionali.
46. Il verbale delle sedute dell'Assemblea è redatto dal Segretario che provvede ad annotare i nomi dei presenti ed eventuali giustificazioni pervenute per iscritto da parte degli assenti.
47. Il verbale della seduta segreta è redatto a parte rispetto al verbale della seduta pubblica.
48. Chiunque può prendere visione dei verbali dell'Assemblea in seduta pubblica facendone richiesta scritta al Segretario dell'Ente.
49. Sarà istituito, a cura del Segretario, un annuario da conservarsi in Archivio in cui verranno riportate per "integrum" tutte le sedute assembleari anche se registrate con mezzi elettronici.

## **ART. 10**

1. L'Assemblea ha i seguenti poteri:

a) nomina nella sua prima seduta il Presidente del Consorzio che dura in carica quattro anni e provvede alla sua sostituzione in caso di dimissioni, decesso, ecc.

Il voto viene espresso per appello nominale.

Risulta eletto chi ha riportato la maggioranza assoluta delle quote consortili nella prima votazione; nella seconda votazione, da tenersi entro dieci giorni successivi per la elezione è sufficiente la maggioranza semplice delle quote dei presenti.

Il Presidente del Consorzio presiede il Consiglio di Amministrazione e, se ne è componente, anche l'Assemblea; qualora venga nominato un esterno l'Assemblea eleggerà nel proprio seno un Presidente con votazione palese ed a maggioranza assoluta delle quote consortili; in caso di assenza e di impedimento del Presidente dell'Assemblea ne fa le veci il Vice Presidente il quale è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità;

b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina il Revisore dei Conti;

d) nomina il Segretario del Consorzio le cui funzioni sono affidate al Segretario del Comune di Avellino oppure ad altro funzionario purché in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso al posto di Segretario Comunale nonché della specifica qualificazione che gli consente di disimpegnare le funzioni di Segretario;

e) nomina Soci Onorari, i quali partecipano ai lavori assembleari senza diritto di voto, con sole funzioni consultive e senza diritto ad indennità mensili;

f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) provvede agli atti da promuovere ed esperire per l'amministrazione, trasformazione ed incremento del patrimonio del Consorzio;

h) accetta lasciti e donazioni;

i) promuove le strutture ed approva i regolamenti per l'attuazione degli scopi del Consorzio;

l) delibera le modifiche da apportare al presente Statuto ed ogni provvedimento concernente gli scopi del Consorzio, che non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione.

m) approva la Pianta Organica del Consorzio ed il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di cui all'art.32 della 1.142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 11**

1. I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni, fatti salvi i subentri di cui al precedente art.8 e possono essere rieletti.

## **ART.12**

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente, il quale è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità.

#### **ART.13**

1. L'Assemblea può validamente deliberare, in prima convocazione, solo quando sia presente almeno la metà delle quote consortili.

2. In seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un terzo delle quote consortili.

3. Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Per le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi delle quote consortili dell'Assemblea.

#### **ART.14**

1. La gestione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che è composto dal Presidente, dal vice Presidente e da un numero di altri consiglieri, che va da un minimo di tre ad un massimo di sette e che sarà determinato dall'Assemblea in relazione al numero degli aderenti al Consorzio.

2. La scelta può ricadere anche fra persone esterne all'Assemblea.

3. Gli esterni chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ed avere un'adeguata competenza tecnica e/o Amministrativa, possono intervenire, con voto consultivo, alle sedute dell'Assemblea.

4. Il numero degli esterni in nessun caso può superare la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

6. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica la normativa prevista per l'elezione del Presidente.

#### **ART.15**

1. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

2. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

#### **ART.16**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da trattare.

2. Il Consiglio di Amministrazione può essere pure convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

#### **Art.17**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri e le facoltà necessarie per la gestione e la realizzazione degli scopi del Consorzio salvo quanto è di competenza dell'Assemblea.

In particolare:

- a) compila, entro l'ottobre di ciascun anno, il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) compila, entro il mese di marzo di ogni anno il conto consuntivo dell'esercizio precedente, in rapporto agli stanziamenti eseguiti nel bilancio preventivo;
- c) delibera le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione relative a stanziamenti già approvati dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo;
- d) compila i piani ed i progetti per l'attuazione delle iniziative che rientrano negli scopi statutari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) cura l'esazione delle entrate da parte degli Enti consorziati e le pratiche per ottenere contributi statali previsti dalle disposizioni vigenti;
- f) esperisce ogni azione giudiziaria ed amministrativa in qualunque sede e grado di giurisdizione a tutela delle ragioni del Consorzio;
- g) nomina il personale amministrativo necessario per il funzionamento del Consorzio nei casi in cui gli Enti Consorziati non dovessero provvedere, ai sensi del successivo articolo 21 al fabbisogno del personale come stabilito dalla Pianta Organica;
- h) propone il proprio regolamento interno da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- i) adotta i provvedimenti di competenza dell'Assemblea in materia di variazioni di bilancio quando l'urgenza è tale da non permettere la convocazione dell'Assemblea stessa, salvo ratifica nella prima adunanza successiva e comunque nel termine preteritorio di giorni sessanta a pena di decadenza;
- j) adotta i provvedimenti di legge per il personale assunto direttamente dal Consorzio.

#### **ART.18**

1. Il Presidente del Consorzio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza del Consorzio anche in giudizio; firma gli atti di interesse del Consorzio; ha la sovrintendenza degli uffici e degli impiegati; conclude e stipula le locazioni, i contratti resi obbligatori per legge ovvero deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione qualora il Consorzio sia privo di personale con qualifica dirigenziale e di responsabili di uffici o servizi; esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti concernenti il Consorzio.
2. Il Presidente del Consorzio è coadiuvato nelle sue funzioni dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, è organo di consulenza, di indirizzo scientifico e di ricerca per l'attività del Consorzio. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero massimo di sei membri che durano in carica tre anni. La funzione del Comitato Tecnico è di tipo consultivo.

#### **ART.19**

1. Le misure dell'indennità e del rimborso spese di viaggio vengono determinate dalla legge.

#### **ART. 20**

1. L'Organo di revisione è costituito dal Revisore dei Conti.
2. Viene eletto dall'Assemblea prescegliendolo tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o negli albi dei commercialisti o dei ragionieri.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
5. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione.
6. Relaziona, altresì, all'Assemblea in caso di gravi irregolarità della gestione o quando sia espressamente richiesto dalla stessa.

#### **ART.21**

1. Il Consorzio, per l'espletamento delle sue funzioni potrà avvalersi del personale già in servizio presso gli Enti consorziati che, autonomamente, nel rispetto delle norme e dei regolamenti interni, ne delibereranno la disponibilità per comando o a scavalco.
2. Qualora i compiti d'istituto dovessero rendere necessario l'aumento del numero di personale in servizio in misura incompatibile con la corretta e piena funzionalità degli Enti consorziati impossibilitati a comandare altro personale, il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta del Regolamento e della Pianta Organica di cui all' art. 10 del presente Statuto, provvederà alla copertura dei posti vacanti.
3. Il Segretario:
  - a) assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ne redige i processi verbali che debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti riportati pro e contro ogni proposta, li firma insieme al Presidente, ne cura la trasmissione e la pubblicazione a chi di competenza;
  - b) spedisce gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e cura la corrispondenza dell'Ufficio;
  - c) ha la custodia e la responsabilità di tutte le carte del Consorzio, del protocollo per la corrispondenza dell'Ufficio e tiene, in assenza di un ragioniere, la contabilità del Consorzio;
  - d) cura la registrazione degli atti nel termine legale;
  - e) dirige il personale e ne coordina le attività;
  - f) provvede agli atti esecutivi per l'attuazione dei provvedimenti degli Organi Consortili;
  - g) cura l'istruttoria delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  - h) presiede le commissioni di gara e di concorso;
  - i) esercita le eventuali attribuzioni indicate in apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che precisi indirizzi e criteri d'esercizio;
  - l) esercita ogni altra attribuzione avente carattere vincolante e natura esecutiva.
4. Il Segretario è altresì tenuto ad esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione, parere scritto in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, salvo il caso che esistano responsabili dei servizi.
5. Nel caso non esista presso l'Ente il responsabile di ragioneria, sarà altresì tenuto ad esprimere parere scritto sulla regolarità contabile, nonché l'attestazione sulla copertura della spesa.
6. I pareri di cui al comma precedente sono inseriti nella deliberazione.

#### **ART.22**

1. Nell'esplicazione delle funzioni nei riguardi delle deliberazioni relative alla finanza e contabilità, nonché alla vigilanza e tutela governativa ed a eventuali modifiche statutarie, gli organi del Consorzio seguiranno le norme previste dalle vigenti disposizioni.

#### **ART.23**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

#### **ART. 24**

1. Il servizio di tesoreria del Consorzio sarà disimpegnato da un Istituto di credito.
2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile di ragioneria.

#### **ART. 25**

1. Per il Consorzio sono obbligatorie le spese:
  - per gli scopi istituzionali dell'Ente, per il personale e per gli uffici;
  - per il servizio di tesoreria, per le imposte, per la conservazione del patrimonio Consortile.
2. Le altre sono facoltative.

#### **ART. 26**

1. Il Consorzio cesserà di pieno diritto alla scadenza del termine stabilito, a meno che non venga prorogato con deliberazione da adottarsi almeno sei mesi prima dall'Assemblea Consortile, fatta salva la possibilità di disdetta da parte degli Enti che non intendessero mantenere la loro partecipazione.
2. Il Consorzio potrà cessare in qualunque momento per esaurimento del fine oppure su conforme parere degli organi deliberativi del Consorzio secondo le norme precedenti.

#### **ART .27**

1. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni.